



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 4 dicembre 2018
Rif RM 04.12.2018 // 3661
SF JR / Fm
C 159 / S 2313

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 41 – 2018

del 4 dicembre 2018

**concernente la costituzione
dell'Ente Casa per Anziani di Biasca (ECAB)**

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo per approvazione la proposta di costituzione dell'Ente gestore della Casa per anziani comunale di Biasca.

I N D I C E

1	Considerazioni generali	2
2	Quadro legislativo	3
2.1	Basi legali	3
2.2	Forma giuridica dell'Ente	3
2.3	Ente autonomo di diritto comunale	4
2.4	Norme della LOC	4
3	L'Ente Casa per Anziani di Biasca (ECAB)	6
3.1	Lavori preliminari	6
3.2	Lo statuto	6
4	Fase transitoria	12
5	Conclusioni	12

1 Considerazioni generali

Fin dalla sua costruzione e dalla sua apertura, la Casa per Anziani (in seguito CPA) è stata gestita come un'azienda comunale. Come tale è sempre stata autonoma rispetto agli altri servizi comunali, se non per l'aspetto tecnico degli investimenti che sono curati dal nostro Ufficio Tecnico. Formalmente erano unicamente presentati i conti al Consiglio comunale in sede di preventivo e consuntivo.

Soltanto a partire dalla metà anni novanta la Sezione degli enti locali ha imposto al Comune di integrare la contabilità della CPA nei conti comunali, in quanto si trattava di un servizio comunale non soggetto alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Dal profilo organizzativo nulla è però cambiato.

L'avvento della nuova forma di ente autonomo comunale è propizio a finalmente regolare l'organizzazione della CPA.

In questi anni interverranno importanti cambiamenti alla CPA. Secondo il piano delle opere sarà promossa l'edificazione di un nuovo stabile. La gestione dell'investimento sarà curata dal Comune, mentre l'esercizio della CPA continuerà come finora nella vecchia struttura e di seguito nella nuova struttura.

Rammentiamo che il Municipio ha ritirato il Messaggio municipale no. 3 del 27 marzo 2012 che chiedeva la costituzione di uno stesso ente per la gestione della Casa per Anziani. Questo messaggio è stato licenziato al termine della legislatura 2008-2012 e durante la sua trattazione nel successivo inizio di legislatura 2012-2016 non ha raccolto la necessaria condivisione del Municipio, che ha visto tra l'altro anche il cambiamento di capo dicastero.

Nel frattempo si è iniziata l'attuale legislatura 2016-2020 che ha visto nuovamente l'avvicendamento del municipale capo dicastero. Durante questo periodo la nuova compagine municipale ha potuto appurare che il mantenimento della situazione precedente, nonostante sia intervenuto anche il cambiamento della direzione, non ha permesso di risolvere quei problemi gestionali riscontrati negli anni legati alle difficoltà operative insite nella natura giuridica della casa per anziani, quale unità amministrativa dell'azienda Comune di Biasca.

Un altro aspetto importante da evidenziare è quello legato al rapporto di impiego con il personale. In effetti i dipendenti della Casa per Anziani sottostanno dal 1996 all'attuale Regolamento organico per i dipendenti della Casa per Anziani. Lo scopo principale del regolamento era quello di dotarsi di uno strumento che rispondesse al meglio alle esigenze e alla realtà delle istituzioni socio sanitarie. Dopo più di 20 anni dalla sua introduzione, il regolamento presenta alcune norme desuete, altre difficilmente applicabili e altre ancora poco chiare. Una possibile soluzione, oltre all'opzione scartata dall'Esecutivo di fare una revisione del regolamento attuale, poteva essere quella di dotarsi di un nuovo regolamento. A livello cantonale la maggioranza delle Case per Anziani ha sottoscritto il *Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Cantone Ticino* (ROCA). Questo documento è stato sottoscritto da sindacati e rappresentanti del personale. Il Municipio, ritenendo il ROCA una valida soluzione, si è informato presso la Sezione degli Enti locali sulla possibilità di adottarlo. Il ROCA è regolarmente aggiornato con disposizioni concordate tra le parti e questo permetterebbe anche alla nostra struttura di avere un documento sempre moderno e adeguato. Il ROCA è però un contratto di diritto privato, mentre la nostra Casa per Anziani, nella forma attuale, sottostà a un regime di diritto pubblico. In questo senso la risposta del servizio cantonale è stata molto chiara indicando che per il Comune *“allo stato attuale della legislazione cantonale, non si ritiene che sia possibile semplicemente aderire a tale contratto collettivo (ROCA), quand'anche attraverso una presa di posizione formale del Legislativo comunale.”*

La volontà generale è quella di tendere a fornire alla CPA una struttura organizzativa più snella e libera che porti dei vantaggi che nel corso del messaggio verranno esplicitati, oltre

alla citata possibilità di avere una forma giuridica adeguata per adottare uno strumento collaudato e costantemente aggiornato quale il ROCA.

In particolare il Consiglio di amministrazione, quale organo decisionale, si dedicherà unicamente alla CPA e quindi potrà acquisire quelle conoscenze specifiche e competenze che il Municipio, considerata l'ampiezza degli ambiti in cui deve decidere, difficilmente riesce ad ottenere.

A questo scopo nel corso del 2017 e 2018 il Municipio ha ripreso il discorso in modo di perseguire l'obiettivo di introdurre la nuova forma organizzativa durante il 2019.

In ottica futura, questa nuova forma permetterà di essere pronti a facilmente integrarsi in un'eventuale messa in rete di case anziani della regione.

2 Quadro legislativo

2.1 Basi legali

Le leggi principali che reggono l'attività delle Case per Anziani sono le seguenti:

- la "Legge concernente il promovimento, coordinamento e il finanziamento delle attività sociali a favore delle persone anziane" (LANz), del 30 novembre 2010 e suo regolamento di applicazione. La LANz è la base normativa per la realizzazione, la gestione e il finanziamento di strutture sociosanitarie per la popolazione anziana;
- la "Legge federale sull'assicurazione malattie" (LAMal), del 18 marzo 1994;
- la "Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure" (13.6.2008). Questa legge ha modificato la LAMal e due ordinanze. Il cambiamento pone gli ospedali nella condizione di dover dimissionare i pazienti al più presto, provocando maggiori richieste alle Case per Anziani per l'accoglienza di pazienti CAT (cure acute transitorie) e per soggiorni terapeutici temporanei. Nella rete per ora è attivo nei CAT solo il comparto presso la casa Santa Lucia di Arzo. La modifica dell'articolo 25 della LAMal introduce i concetti di cure ambulatoriali, di cure acute transitorie (CAT), prescritte dal medico e limitate nel tempo. È questa la modifica che più tocca la riorganizzazione delle prestazioni delle Case per Anziani, chiamate a diversificare il tipo di offerta di posti letto;
- la "Legge sull'assistenza e cura a domicilio" del 30 novembre 2010 (LACD) La LACD copre il settore delle cure stazionarie e ambulatoriali;
- la "Direttiva concernente i requisiti essenziali per gli istituti di cura per anziani" (15 dicembre 2003);
- la "Legge organica comunale" del 10 marzo 1987 (LOC).

2.2 Forma giuridica dell'Ente

Con Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2008 inerente alla revisione parziale della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, si è proposta una riforma della LOC incentrata principalmente su:

- deleghe di competenze decisionali: deleghe all'amministrazione comunale e deleghe al Municipio
- competenze dei membri di Municipio: sindaco e capidicastero
- **esecuzione dei compiti tramite soggetti esterni all'amministrazione comunale**
- tema della gestione finanziaria del comune e del relativo controllo
- organizzazione delle frazioni e dei quartieri
- vigilanza sui comuni
- formazione dei segretari comunali.

L'esecuzione dei compiti tramite soggetti esterni all'amministrazione comunale è proposta dagli articoli 193 LOC e seguenti. Per le motivazioni di dettaglio della modifica si rimanda al

citato Messaggio governativo e al Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 (note agli artt. 193 e segg. LOC).

La LOC non metteva a disposizione del Comune organismi di diritto pubblico esterni all'amministrazione che potessero rispondere a precise esigenze. Fino alla modifica, la via generalmente imboccata era quella delle società di diritto privato, con i vantaggi ma pure gli svantaggi che comporta. In particolare la SA presenta lo svantaggio di non poter essere controllata dai Comuni, rispondendo essa a regole del gioco di diritto privato. Si ritiene pertanto che un Comune possa far ricorso a questa forma giuridica unicamente quale ultima ratio. Vanno privilegiate forme gestionali che non privano l'Esecutivo e il Legislativo delle loro prerogative di controllo e di gestione strategica degli affari comunali.

L'introduzione del nuovo art. 193 pone la base legale per nuove forme di entità giuridiche di diritto pubblico atte a gestire progetti specifici in base a precisi mandati conferiti dai singoli Comuni fondatori e finanziatori. Ciò pur mantenendo vitale l'esercizio democratico del potere, attraverso il controllo delle decisioni fondamentali da parte degli organi del Comune, che mantiene quindi tutte le più importanti competenze decisionali.

2.3 Ente autonomo di diritto comunale

La nuova forma proposta di ente autonomo di diritto comunale offre una via alternativa d'operare attraverso un soggetto di diritto pubblico, più dinamico e adeguato in quanto atto ad essere organizzato "su misura" tramite puntuali scelte statutarie. L'ente è un'emanazione del Comune, sottostante al suo controllo e all'organizzazione che quest'ultimo intende dargli attraverso gli statuti entro il quadro di legge.

Si tratta di uno strumento d'azione nuovo e l'applicazione concreta consentirà di meglio identificare quale sia l'organizzazione migliore da definire a livello statutario per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge, rispettivamente quali siano le modalità di controllo più efficaci sul medesimo.

La base legale fissa pertanto alcune condizioni minime da rispettare nell'impostazione del nuovo ente. Viene chiaramente posto il vincolo fondamentale del Comune che rimane il responsabile primario dell'esecuzione del compito verso la collettività. È quindi importante stabilire una rete di controllo adeguata che permetta di accertarsi che il soggetto esterno esegua correttamente la prestazione affidatagli. Sono inoltre garantite le vie giuridiche di ricorso, assimilando una decisione presa ad una decisione amministrativa del Comune.

2.4 Norme della LOC

Di seguito sono brevemente riportati e commentati gli art.li 193, 193c, 193d e 193e.

Esecuzione dei compiti pubblici

a) principio.

Istruzioni e revoca rappresentanti

Art. 193 *¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.*

²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.

³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.

⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull'attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l'organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.

⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

L'art. 193 è l'articolo di carattere generale, di riferimento per gli articoli successivi. Viene espresso il principio per cui il Comune può ricorrere a terzi per lo svolgimento di compiti e

che la via migliore deve poi essere puntualmente scelta dal Comune medesimo tra le forme di legge a sua disposizione.

Non sono delegabili compiti di natura fondamentale per la ragione d'esistere del Comune, ovvero compiti di decisione e conduzione politico-istituzionale del Comune, come pure compiti che le diverse leggi attribuiscono in modo vincolante agli organi comunali.

Il Comune è garante finale verso la collettività dell'adeguata e corretta esecuzione del compito delegato al soggetto esterno; esso deve pertanto approntare la necessaria rete di controlli e il necessario flusso di informazioni, che gli permettano di agire tempestivamente. Possono rientrare in queste ultime, adeguate istruzioni ai propri rappresentanti e il pretendere rapporti dagli stessi. Inoltre, in sede di presentazione dei conti, il Legislativo dovrà essere convenientemente informato sull'operare del Comune tramite soggetti esterni. La scadenza dell'informazione deve essere annuale e la sede attraverso la quale passare le informazioni è in primis quella dei messaggi sui conti consuntivi. In occasione del loro esame, soprattutto la Commissione della gestione avrà poi l'opportunità di essere ulteriormente orientata al riguardo dal Municipio o tramite audizione dei rappresentanti del Comune in seno agli organi dell'ente. La Commissione ha parimenti diritto e facoltà di visionare o sollecitare i rapporti cui il Comune ha diritto. Con le informazioni ottenute, la Commissione potrà orientare il plenum nei rapporti commissionali o in seduta.

Nell'esecuzione del proprio compito, il soggetto esterno deve sottostare a disposizioni di legge federale e cantonale, laddove applicabili. In particolare si evidenzia che la Legge sulle commesse pubbliche è applicabile all'agire dell'ente autonomo di diritto comunale.

d) ente autonomo di diritto comunale.

Principio

Art. 193c ¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

È la base legale per l'ente di diritto pubblico a livello comunale che potrà essere denominato Azienda, Agenzia, Ente, ecc, dove il modello giuridico rimane tuttavia quello dell'ente di diritto pubblico.

Rispetto all'agire su base convenzionale, il Comune darà così forma ad un nuovo soggetto giuridico con personalità giuridica propria, indipendente, capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri.

La competenza ad approvare lo statuto è riservata al Legislativo comunale e il compito può essere attribuito mediante mandato di prestazione.

Statuti e organizzazione

Art. 193d ¹Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

²I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

La base legale dell'ente è costituita dallo statuto, che deve contenere le disposizioni minime stabilite dall'art. 193d. Il dettaglio è invece lasciato alla scelta puntuale dettata dalle esigenze concrete.

Onde garantire il controllo fondamentale al Comune, si stabilisce che il Legislativo comunale, oltre ad approvare lo statuto, approva i conti. Le norme della LOC che evitano l'interferenza di interessi privati nell'agire dell'ente (norme sulla collisione – art. 32 e 100 LOC, sul divieto di prestazione – art. 101 LOC) sono applicabili all'ente. L'Ente è soggetto alla legislazione sulle commesse pubbliche e le decisioni dei suoi organi sono impugnabili secondo l'art. 208 e segg. LOC.

Scioglimento

Art. 193e L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.

Per lo scioglimento, faranno stato le norme statutarie, riservata la decisione del Legislativo comunale e relativa ratifica del Consiglio di Stato.

3 L'Ente Casa per Anziani di Biasca (ECAB)

3.1 Lavori preliminari

Il Municipio aveva già inoltrato formale richiesta di informazioni circa l'istituzione dell'ente autonomo Casa per anziani verso fine 2010. Nella sua risposta del 4 aprile 2011, la Sezione degli enti locali definiva l'ipotesi Ente autonomo comunale Casa anziani "un caso pilota" che raccoglieva il parere favorevole della Sezione.

Questo ente si riferisce alla gestione di una casa anziani di cui il Comune resta unico attore e proprietario, condizione che permette al Comune di conservare un solido controllo sul nuovo soggetto giuridico. L'ente si apparenta alla fondazione di diritto privato, con la possibilità di una maggiore estensione del controllo sul suo operato da parte del Comune.

La richiesta era stata sottoposta all'Ufficio anziani del DSS, il quale preavvisava favorevolmente (lettera del 22 febbraio 2011) il finanziamento dell'ente autonomo comunale per il tramite dei mandati di prestazione cantonale. Ciò significa che il contratto in parola, necessario per finanziare l'attività della casa per anziani, sarà stipulato tra Consiglio di Stato ed ente autonomo comunale (e non più con il Municipio come avviene oggi).

3.2 Lo statuto

L'istituzione dell'ente autonomo comunale avviene con l'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio comunale, dopo approvazione del Consiglio di Stato. In questo capitolo sono presentati e commentati tutti gli articoli dello Statuto.

Art. 1 Definizione

¹ Il Comune di Biasca costituisce un ente autonomo secondo i dispositivi degli art. 193 lett. c) e segg. LOC, denominato Ente Casa Anziani Biasca (di seguito ECAB).

² ECAB è un ente indipendente dall'amministrazione del Comune, avente personalità giuridica propria e sede a Biasca presso la casa per anziani stessa.

³ Il Comune di Biasca ne garantisce gli impegni.

⁴ La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopo e indirizzi dell'ente

¹ ECAB ha per scopo

- a) *la gestione e la manutenzione ordinaria della casa anziani del Comune di Biasca. La proprietà e la competenza per decidere eventuali investimenti resta del Comune;*
- b) *la stipulazione del mandato di prestazione con il Cantone;*

² *ECAB privilegia prioritariamente i cittadini domiciliati nel Comune di Biasca.*

Il compito dell'ECAB è definito dal mandato di prestazione che l'ente stesso sottoscriverà annualmente con l'Ufficio anziani del DSS. In sostanza nulla cambia alla situazione attuale, dove il Municipio assieme alla direzione della CPA curava l'esecuzione del mandato di prestazione. Ora sarà l'ECAB con i suoi organi a occuparsene.

Rimane chiaro che il Comune resta proprietario della struttura e quindi gli investimenti e relativi oneri (interessi, ammortamenti, ...) sono a carico del Comune.

La manutenzione ordinaria della casa spetta all'ECAB. In caso di interventi relativamente importanti preventivabili rispettivamente d'urgenza, nell'ambito della definizione del mandato di prestazione con il DSS, verrà discusso il riconoscimento della spesa (totale o parziale). Interventi maggiori, non riconosciuti dall'autorità sussidiante in quanto ritenuti investimenti, dovranno essere sottoposti al Legislativo mediante apposito messaggio municipale per la richiesta del credito.

Con il capoverso due si introduce il principio che siano i cittadini domiciliati a Biasca i principali beneficiari dei servizi della nostra casa per anziani.

Art. 3 Mezzi finanziari

¹ *Per adempiere ai suoi compiti ordinari ECAB dispone*

- *dei contributi dell'Autorità cantonale previsti nel mandato di prestazione con essa stipulato;*
- *degli eventuali ulteriori finanziamenti previsti dalla legge sul promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane;*
- *delle rette degli utenti e delle altre entrate d'esercizio;*
- *dei conferimenti di terzi;*
- *della copertura dell'eventuale disavanzo restante da parte del Comune.*

Il mandato di prestazione con il DSS copre le esigenze finanziarie dell'esercizio di una casa per anziani secondo parametri e costi standard chiaramente definiti. Se l'ente svolgerà il suo compito rispettando integralmente quanto stabilito dal contratto, i conti annuali dovrebbero chiudere in pareggio. Il contratto prevede che l'eventuale avanzo d'esercizio della casa deve essere accantonato al fine di costituire riserve per gli esercizi futuri.

Eventuali disavanzi che non possono essere coperti dagli accantonamenti previsti, dovranno essere assunti dal Comune, nel limite della LANz, previa approvazione del Consiglio comunale. Nei suoi conti il Comune iscriverà la voce contabile "Contributo ECAB".

Art. 4 Esonero dalle imposte

¹ *ECAB è esente dalle imposte comunali e cantonali.*

La decisione definitiva di esenzione della Divisione delle contribuzioni potrà essere formalmente emanata solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e relativa ratifica da parte della Sezione enti locali.

L'ente autonomo è altresì esente dall'imposta sul valore aggiunto, così come previsto dall'art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA.

Art. 5 Vigilanza comunale

- ¹ ECAB è posto sotto alla vigilanza diretta del Comune il quale, se lo ritiene necessario, per il tramite del Municipio può impartire istruzioni vincolanti al Consiglio di amministrazione.*
- ² Il rapporto sull'attività dell'ECAB, quello di gestione, i conti preventivi e consuntivi allestiti dal Consiglio di amministrazione sono sottoposti dal Municipio al Consiglio comunale per approvazione.*
- ³ La Commissione della gestione del Comune può effettuare ogni verifica che fosse necessaria.*

Come ampiamente spiegato nel capitolo "Quadro legislativo", l'ente è sottoposto ad uno stretto controllo sia del Municipio che del Consiglio comunale, in particolare tramite la Commissione della gestione.

Art. 6 Organi dell'ECAB

- ¹ Gli organi dell'ECAB sono:*

- a) il consiglio di amministrazione*
- b) il direttore*
- c) l'organo di revisione*

Gli organi dell'ECAB sono il consiglio di amministrazione, con competenze esecutive a livello decisionale importanti, il direttore che gestisce gli affari correnti e l'esercizio della casa su indicazioni del consiglio di amministrazione e l'organo di revisione. Il tutto sempre nel rispetto del presente statuto e del mandato di prestazione sottoscritto con il DSS.

a) Il Consiglio di amministrazione**Art. 7 Composizione e nomina**

- ¹ Il consiglio si compone di cinque membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone. Essi sono designati dal Consiglio Comunale, su proposta del Municipio.*
- ² I suoi membri stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili; il mandato scade con il rinnovo dei poteri comunali. Resta riservata la facoltà per il Consiglio comunale di revocare anticipatamente singoli membri del Consiglio qualora lo ritenesse opportuno.*
- ³ Il consiglio nomina tra i suoi membri un presidente e un vice presidente.*
- ⁴ I dipendenti dell'ECAB non sono eleggibili nel Consiglio.*
- ⁵ Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.*

Si è volutamente lasciata molto aperta la composizione del Consiglio di amministrazione, non limitandola a funzioni politiche o secondo riparti partitici. Si evidenzia che è comunque il Consiglio comunale che elegge i membri del Consiglio di amministrazione, su proposta del Municipio.

Nei primi anni di avvio dell'ECAB, potrebbe essere auspicabile che almeno un membro del Consiglio sia contemporaneamente municipale. In questa maniera si rende evidente e facilitata l'istituzione di una rete di controllo e del flusso di informazioni verso il Municipio.

Come spesso accade in altre realtà, passato il periodo di avviamento, nel Consiglio di amministrazione possono anche sedere persone non legate strettamente alla vita politica attiva del Comune. È fondamentale che il Consiglio di amministrazione sia composto di persone competenti che nutrano una particolare attenzione per l'anziano e abbiano a cuore l'esercizio della casa anziani. Sono auspiccate inoltre competenze specifiche in ambito sociosanitario, giuridico o gestionale per assicurare una migliore gestione professionale dell'ente.

Art. 8 Convocazioni e sedute

1. *Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari della casa anziani lo richiedono.*
2. *Deve pure essere convocato quando il direttore lo richiede con domanda scritta indicando gli oggetti di discussione.*
3. *Il consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno 3 membri: esso decide a maggioranza dei presenti.*
4. *In caso di parità di voti decide il voto del presidente.*
5. *Le deliberazioni del consiglio sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal direttore.*
6. *Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che tutti i membri siano d'accordo con questa modalità.*

In base all'esperienza in altre case per anziani istituite in fondazioni, dopo una comprensibile fase di avvio, le sedute del Consiglio di amministrazione potranno essere di regola una al mese.

Art. 9 Compiti e attributi

1. *Il consiglio dell'ECAB sovrintende la direzione della casa anziani ed esercita la vigilanza generale sulla gestione e l'amministrazione della casa anziani.*
2. *Riservate puntuali deleghe attribuite alla direzione, il consiglio esercita in particolare le seguenti funzioni:*
 - a) *emana i regolamenti interni per la sua organizzazione;*
 - b) *negozia ed approva i mandati di prestazione annuali con il Cantone;*
 - c) *decide l'assunzione del direttore e dei dipendenti;*
 - d) *designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l'ECAB verso terzi;*
 - e) *allestisce i conti annuali, il rapporto di gestione, e il bilancio trasmettendo la documentazione al Comune.*

Il compito dell'ECAB è ampiamente delimitato dal mandato di prestazione sottoscritto con il DSS e annualmente controllato sia dal DSS che dal Comune.

A dipendenza delle deleghe che vorrà concedere alla direzione, il Consiglio di amministrazione definisce l'assetto organizzativo della casa. Sarà importante che si instauri da subito un ottimo rapporto di collaborazione e fiducia tra il Consiglio e il direttore.

Art. 10 Indennità ai membri del Consiglio

1. *Le indennità spettanti ai membri del consiglio sono stabilite come segue:*
 - a) *Presidente: 5'000.00 franchi annui e 50.00 franchi a seduta*
 - b) *Vice-presidente e membri: 2'000.00 franchi annui e 50.00 franchi a seduta*

In diverse fondazioni di diritto privato, il Consiglio di amministrazione non percepisce indennità alcuna. È qui proposto un compenso simile a quello elargito per altre cariche comunali.

b) il direttore**Art. 11 Compiti**

1. Il direttore gestisce gli affari correnti dell'ECAB secondo le istruzioni e le decisioni del Consiglio; informa tempestivamente quest'ultimo di ogni questione importante per la casa anziani.

2. In particolare il direttore:

- a) provvede alla gestione corrente della Casa per anziani decidendo le spese nei limiti dei preventivi approvati, delle direttive cantonali e dei criteri generali dettati dal Consiglio d'amministrazione;*
- b) cura i rapporti con gli enti che sussidiano la gestione e con il Municipio;*
- c) decide l'ammissione di ospiti, secondo il grado di dipendenza e le direttive cantonali, avvalendosi del parere del medico responsabile della Casa e tenuto conto dell'attribuzione prioritaria di letti ai residenti del Comune di Biasca;*

La figura del direttore riveste un ruolo importante, nella forma dell'ente qui proposta, voluta appositamente per avere un'organizzazione snella, efficiente ed efficace.

c) l'organo di revisione**Art. 12 Nomina e compiti**

1. Il Municipio nomina l'organo di revisione esterno che certifica la contabilità dell'ECAB ai sensi della LOC e di quanto richiesto dal mandato di prestazione.

Si è volutamente lasciata l'autorità al Municipio di nominare l'organo di revisione esterno, in quanto garante degli impegni dell'ente. L'onere della revisione è sopportato ovviamente dall'ECAB.

Art. 13 Dipendenti

1. I rapporti di lavoro sono retti dal diritto privato.

2. Nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, ECAB adotta il ROCA.

Il DSS riconosce il *Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Cantone Ticino (ROCA)* quale base per il mandato di prestazione; esso è un contratto collettivo (CCL) concordato tra le Case per anziani in Ticino e i sindacati; è gestito da una Commissione paritetica cantonale e adotta la scala degli stipendi dello Stato del Cantone Ticino.

In Ticino una ventina di case per anziani hanno sottoscritto il ROCA, mentre diverse altre lo assumono come modello per analogia, volendo inserire singoli adeguamenti di rilevanza minore, secondo esigenze particolari e l'esperienza maturata.

Per ECAB si impone l'adozione del contratto collettivo di lavoro ROCA nei suoi statuti. Risulta infatti poco opportuno intavolare trattative con il personale e i suoi rappresentanti sindacali per la stesura di un regolamento organico ad hoc, quando può essere facilmente applicato il ROCA.

Per quanto attiene l'assetto salariale, nell'esercizio annuale di allestimento del contratto di prestazione (a preventivo), il DSS formula la sua proposta, che contempla tutti i diritti derivanti dal ROCA, quali rincaro, aumenti e promozioni. Il Consiglio di amministrazione non fa altro che assumere questa proposta, a meno che non intraveda, per singoli casi evidenti e gravi, la possibilità di proporre dei blocchi salariali (art. 24 ROCA).

A complemento di informazione, nell'ambito della stipulazione dei contratti di prestazione, la mozione G. Guidicelli e L. Jelmini del 22 settembre 2014 (accolta dal Gran Consiglio il 8 novembre 2016) ha fatto sì che gli enti beneficiari di finanziamenti pubblici dovranno sottoscrivere un CCL. Ciò significa che il versamento dei contributi sarà vincolato

all'adesione ad un CCL. Allo stato attuale, sono in corso degli approfondimenti da parte del Consiglio di Stato al fine di attuare i propositi della mozione.

Art. 14 Contabilità

1. *L'esercizio dell'ECAB si chiude il 31 dicembre di ogni anno.*
2. *La tenuta della contabilità è effettuata conformemente alla LOC e relative direttive emanate dal DSS.*

Il primo esercizio che l'ECAB potrà gestire è verosimilmente il 2020.

La tenuta della contabilità soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale previsti nella LOC, tranne per quanto concerne la costituzione di fondi, che sono dettati dalle norme sottoscritte nel mandato di prestazione con il DSS.

Il bilancio iniziale dell'ECAB sarà desunto da quello certificato dall'organo di revisione esterno del Comune, presumibilmente al 31 dicembre 2019. Si precisa che le donazioni devolute finora alla Casa per anziani saranno trasferite al nuovo ente.

La Fondazione Caterina Magginetti è una personalità giuridica a sé stante e in quanto tale sottoposta all'autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni. Pertanto i suoi conti saranno sempre presentati come finora assieme al messaggio municipale sui conti consuntivi del Comune.

Art. 15 Disposizioni transitorie

1. *ECAB assume i dipendenti attualmente alle dipendenze della casa anziani comunale garantendo almeno gli attuali diritti.*
2. *ECAB subentra al contratto di Cassa pensione in essere nell'attuale casa anziani comunale.*

Ritenuto che sono garantiti gli attuali diritti, tutti i dipendenti saranno contemporaneamente assunti dall'ECAB sulla base del ROCA, senza periodo di prova. Il Regolamento organico per i dipendenti della casa per anziani (ROCPA) è abrogato integralmente.

Nella fase di trapasso occorrerà redigere i nuovi contratti di lavoro con tutti i dipendenti, ai quali saranno garantiti gli stessi livelli salariali e di grado di occupazione. Per il personale occupato a tempo parziale e che presta la sua attività in modo regolare nella misura di almeno 1/3 dell'orario normale dovranno essere stipulati contratti a tempo indeterminato con stipendio fisso. Per il personale con un contratto a tempo determinato (al momento del passaggio all'ECAB) sarà necessario sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato, salvo eventuali casi recenti o eccezionali dovuti a necessità della CPA (supplenze, compiti particolari, ...).

Il Municipio ha già sentito i sindacati che hanno espresso il loro accordo al presente messaggio e il 9 luglio 2018 ha indetto un incontro con tutto il personale durante il quale ha fornito un'adeguata informazione e ha potuto rispondere ai quesiti dei presenti.

In seguito in data 2 ottobre 2018 i sindacati hanno indetto in modo autonomo un'ulteriore assemblea dalla quale non sono scaturite particolari contrarietà.

L'attuale assicuratore per il secondo pilastro aveva già garantito il passaggio di tutto il personale al nuovo ente alle stesse condizioni attuali (con lettera del 13 gennaio 2012) e lo conferma con lettera del 16 novembre 2018.

Art. 16 Scioglimento

1. *Lo scioglimento dell'ECAB è deciso dal Consiglio comunale a maggioranza qualificata ed ha effetto dopo la ratifica del Consiglio di Stato.*
2. *Attivi e passivi sono ripresi dal Comune.*

In caso di necessità, è il Consiglio comunale che procede allo scioglimento dell'ente e, in ossequio della sua responsabilità, il Comune assume i beni e gli impegni residui dell'ente (attivi e passivi).

Art. 17 Approvazione statuto

1. Il presente statuto è approvato dal Consiglio comunale in data xx.xx.xxxx ed entra in vigore con il yy.yy.yyyy

2. ECAB assume la personalità giuridica con la ratifica del Consiglio di Stato.

Il Municipio si augura di riuscire a istituire l'ente in modo da potergli permettere di avviare la sua attività al più presto.

4 Fase transitoria

In caso di accettazione del presente messaggio municipale, con la ratifica da parte del Consiglio di Stato, l'ente autonomo assumerà personalità giuridica.

Il Municipio sottoporrà al Consiglio Comunale la proposta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente Autonomo Casa per Anziani (ECAB).

Se i tempi tecnici lo permettono, il Municipio in breve tempo si augura di poter licenziare il MM per la nomina del Consiglio di amministrazione in modo da poterlo eleggere durante la stessa seduta di trattazione del presente MM, o comunque nel corso del 2019. Così facendo il Consiglio di amministrazione potrà essere da subito incaricato dal Municipio della gestione della casa sotto il contratto di prestazione 2019.

Nella fase di avviamento il Consiglio di amministrazione e il Municipio dovranno stabilire il modo di operare, lo scambio di informazioni e il livello di controllo da instaurare, come pure definire a quali contratti l'ente vorrà subentrare e quelli invece per i quali sarà necessario rinegoziare (assicurazioni, manutenzioni, abbonamenti, ...).

Per il personale, il Consiglio di amministrazione in particolare dovrà allestire tutti i nuovi contratti di lavoro con i dipendenti (come previsto dal ROCA), in modo da permettere la loro assunzione. A quel punto il Municipio potrà disdire i rapporti di lavoro attualmente in essere.

Tenuto conto della procedura di accettazione del presente messaggio e dei lavori di trapasso necessari, il Municipio ritiene che il primo esercizio completo di gestione della casa per anziani da parte dell'ECAB possa essere l'anno 2020.

5 Conclusioni

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni, per le considerazioni sopra espostevi vi chiediamo di aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario



Igor Rossetti

D E C R E T O

(disegno)

**concernente la costituzione
dell'Ente Casa per Anziani di Biasca (ECAB)**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 41 del 4 dicembre 2018

d e c r e t a:

- art. 1 È approvata la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale per la gestione operativa della casa per anziani del Comune di Biasca.
- art. 2 Lo statuto del nuovo Ente Casa per Anziani di Biasca (ECAB) è approvato.
- art. 3 Il nuovo ente riprende attivi e passivi del Comune legati alla Casa per anziani, come certificato dal revisore del Comune.
- art. 4 Il Regolamento organico per i dipendenti della casa per anziani (ROCPA) è abrogato integralmente.